

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2381 DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 2023

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/480 che stabilisce norme comuni sull'interconnessione dei registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 6,dopo aver consultato il comitato sul trasporto stradale di cui all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1071/2009 stabilisce l'obbligo per ciascuno Stato membro di tenere un registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada che sono state autorizzate da un'autorità competente ad esercitare la professione di trasportatore su strada.
- (2) L'articolo 16, paragrafi 5 e 6, del regolamento (CE) n. 1071/2009 dispone che i registri elettronici nazionali siano interconnessi e conferisce il mandato alla Commissione di adottare norme comuni riguardanti tale interconnessione.
- (3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/480 della Commissione ⁽³⁾ istituisce un sistema elettronico per l'interconnessione dei registri elettronici nazionali denominato «Sistema dei registri europei delle imprese di trasporto su strada» (*European Registers of Road Transport Undertakings*, abbreviato in «ERRU»). L'interconnessione di tutti i registri elettronici nazionali fa sì che le informazioni contenute in ciascuno di essi possano essere messe a disposizione delle autorità nazionali competenti di tutti gli Stati membri.
- (4) Il regolamento (CE) n. 1071/2009 è stato modificato dal regolamento (UE) 2020/1055 ⁽⁴⁾, che ora prescrive l'inclusione nei registri nazionali di informazioni supplementari sulle imprese di trasporto su strada. Tali informazioni supplementari devono essere messe a disposizione delle autorità nazionali competenti degli Stati membri anche durante i controlli su strada. Di conseguenza ERRU dovrebbe essere aggiornato per offrire le funzioni che consentono di scambiare tali informazioni supplementari e metterle a disposizione delle autorità competenti.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2016/480.

⁽¹⁾ GUL 300 del 14.11.2009, pag. 51.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/480 della Commissione, del 1° aprile 2016, che stabilisce norme comuni sull'interconnessione dei registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada e che abroga il regolamento (UE) n. 1213/2010 (GU L 87 del 2.4.2016, pag. 4).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2020/1055 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che modifica i regolamenti (CE) n. 1071/2009, (CE) n. 1072/2009 e (UE) n. 1024/2012 per adeguarli all'evoluzione del settore del trasporto su strada (GU L 249 del 31.7.2020, pag. 17).

